



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 01/07/2021 al 22/07/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa *Illeggeri*)

Deliberazione n. 561

del 28/06/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A305

MG

OGGETTO: Rinnovo convenzione passiva con la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma - Onlus per il trasporto protetto di neonati e lattanti, già ricoverati in reparto o che vengono portati al Pronto Soccorso del P.O. Edoardo Bassini. Periodo 1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con deliberazione 30 giugno 2020, n. 426, ASST Nord Milano aveva approvato – dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021 – il rinnovo della convenzione passiva con la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma - Onlus per il trasporto protetto di neonati e lattanti;
- con nota in data 4 giugno 2021, n. 17230, conservata in atti, il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, dott. Guido Pellegrini, di comune accordo con le Direzioni Mediche dei presidi ospedalieri "Città di Sesto San Giovanni" e Edoardo Bassini di Cinisello Balsamo, ha evidenziato la necessità di rinnovare la convenzione in argomento con la suddetta Fondazione alle medesime condizioni;

DATO ATTO che:

- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire, attraverso la stipula delle stesse, efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;

- dal 1992 è attivo un sistema integrato di trasporto neonatale su base regionale (deliberazione V/17546 del 20.12.91 "*Progetto sperimentale per il trasporto e il ricovero di emergenza neonatale*") che garantisce sia i trasporti primari (dai punti nascita alle UU.OO. di Patologia Neonatale) che i trasporti interaziendali (dalle UU.OO. di Patologia Neonatale ad altri centri di III livello) secondo aree geografiche di influenza dei diversi centri di riferimento individuati dalle vigenti norme regionali;
- a fronte della suddetta organizzazione tutte le situazioni che richiedono il trasporto protetto neonatale dai punti nascita in emergenza devono essere gestite facendo ricorso al proprio centro di riferimento che si farà carico di organizzare ed effettuare il trasporto;
- ASST Nord Milano, così come richiesto dal Direttore del Dipartimento Materno Infantile, ha necessità di poter garantire il trasporto protetto di neonati e lattanti, già ricoverati in reparto oppure che vengono portati al Pronto Soccorso del P.O. Edoardo Bassini (struttura priva di punto nascita), con un quadro clinico tale da richiedere il trasferimento presso una Terapia Intensiva Neonatale (TIN);

EVIDENZIATO che la suddetta Fondazione:

- possiede automezzi, attrezzature, competenze e professionalità idonee a soddisfare tali esigenze;
- è sita nell'ambito territoriale dell'ASST di Monza, in prossimità dei Presidi Ospedalieri Edoardo Bassini e "Città di Sesto San Giovanni" che necessitano del servizio di trasporto;
- ha già assicurato, nel recente passato, tale servizio a favore di ASST Nord Milano con buoni risultati;

PRECISATO che l'attività di collaborazione in argomento sarà svolta dal personale medico della Fondazione assicurando, in particolare, lo svolgimento delle attività di seguito elencate:

- trasporto dei neonati già ricoverati in reparto oppure che vengono portati al Pronto Soccorso del P.O. Edoardo Bassini (struttura priva di punto nascita) con un quadro clinico tale da richiedere il trasferimento presso una Terapia Intensiva Neonatale;
- trasporto dei lattanti – di peso inferiore a sei chili – che, a giudizio del Pediatra di guardia e del Rianimatore di guardia, necessitano di ricovero in Reparto di Terapia Intensiva Neonatale e di monitoraggio intensivo o di supporto delle funzioni cardio-respiratorie durante il trasporto;

VISTE:

- la nota del 26 marzo 2021, prot. n. 9964, conservata in atti, con la quale la U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni di ASST Nord Milano, ha chiesto alla Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma la preventiva disponibilità a rinnovare la convenzione per le prestazioni di cui trattasi alle medesime condizioni;
- la nota mail in data 21 giugno 2021, prot. n. 18391, conservata in atti, con la quale la suddetta Fondazione, ha confermato la disponibilità a rinnovare la convenzione in parola per il periodo 1 luglio 2021 - 31 dicembre 2021;

- la successiva corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti e conservata in atti, con la quale si sono definite e condivise le pattuizioni dell'accordo convenzionale di cui trattasi;

CONSIDERATO che le prestazioni in argomento richiedono competenze specifiche di alta specializzazione non rinvenibili in ambito aziendale;

RITENUTO l'interesse di questa Azienda di autorizzare il rinnovo della convenzione in esame, e approvare le condizioni contenute nello scheda di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da cui emergono le seguenti pattuizioni:

- oggetto: trasporto protetto di neonati e di lattanti già ricoverati in reparto oppure che vengono portati al Pronto Soccorso del P.O. Edoardo Bassini (struttura priva di punto nascita) con un quadro clinico tale da richiedere il trasferimento presso una Terapia Intensiva Neonatale (TIN);
- trasporti su chiamata: circa n. 5/durata della convenzione (quantitativo indicato in via presuntiva e non impegnativa);
- compenso: € 950,00/trasporto;
- costo presunto per il periodo di interesse: Euro 2.500,00 esente IVA;
- durata: dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, con possibilità sia di disdetta anticipata (con un preavviso di trenta giorni), sia di rinnovo alla scadenza, previo accordi scritti tra le parti;

RITENUTO, pertanto, di approvare il testo (allegato n. 1) della convenzione indicata in oggetto allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, concordato tra le Parti dopo attenta e puntuale istruttoria, per il periodo dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

RITENUTO altresì, di incaricare il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, dott. Guido Pellegrini – di vigilare e supervisionare sull'esecuzione della convenzione oggetto del presente provvedimento – con particolare attenzione ai volumi delle prestazioni richieste ai fini del rispetto della disponibilità economica assegnata con il presente provvedimento;

DATO ATTO che il costo presunto riveniente dal presente provvedimento, pari a circa Euro 2.500,00, sarà annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio del presente provvedimento;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni espone in premessa:

1. di approvare il testo della convenzione passiva con la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma - Onlus, per il trasporto protetto di neonati e lattanti, già ricoverati in reparto oppure che vengono portati al Pronto Soccorso del P.O. Edoardo Bassini (struttura priva di punto nascita) con un quadro clinico tale da richiedere il trasferimento presso una Terapia Intensiva Neonatale (TIN);
2. di confermare l'interesse per la predetta collaborazione e, quindi, di autorizzare il rinnovo della suddetta convenzione tra questa Azienda e la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma – Onlus, con validità dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, con possibilità sia di disdetta anticipata (con un preavviso di trenta giorni), sia di rinnovo alla scadenza, previo accordi scritti tra le parti;
3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in via meramente preventiva, pari a Euro 2.500,00, sarà annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio del presente provvedimento;
4. di incaricare il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, dott. Guido Pellegrini – di vigilare e supervisionare sull'esecuzione della convenzione oggetto del presente provvedimento – con particolare attenzione ai volumi delle prestazioni richieste ai fini del rispetto della disponibilità economica assegnata con il presente provvedimento;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. ii.;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. ii.;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.
(atti n. 54/2021 - tit. 01.01.03).

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 564 del 28 GIU. 2021, avente all'oggetto:

“Rinnovo convenzione passiva con la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma - Onlus per il trasporto protetto di neonati e lattanti, già ricoverati in reparto o che vengono portati al Pronto Soccorso del P.O. Edoardo Bassini. Periodo 1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021”.

* * * * *

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Affari Generali e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA


di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. 65.05.00.220 descrizione: Prestazioni diagnostiche da privato
- anno 2021: dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre dell'anno 2021 per Euro 2.500,00

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

per Il Responsabile della U.O.C. Affari generali
e Responsabile del procedimento
(dott.ssa Silvia Liggeri)


Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata

che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(d.ssa Domenica Luppino)


Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

n. di R.G.

CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE “MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA” – ONLUS PER IL TRASPORTO PROTETTO DI NEONATI E LATTANTI.

TRA

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (appresso denominata “Azienda”) - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in viale Matteotti 83 Sesto San Giovanni (MI), in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante, che con deliberazione n. 222 del 11.04.2019 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore della U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Silvia Liggeri

E

la Fondazione “Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma” - Onlus (appresso denominata “Fondazione MBBM” o “Contraente”) con sede in via Pergolesi n. 33, Monza (P.IVA 06252940967 e C.F. 94600260155), in persona del Prof. Pier Mannuccio Mannucci, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede medesima,

PREMESSO

– che dal 1992 è attivo un sistema integrato di trasporto neonatale su base regionale (deliberazione V/17546 del 20.12.91 “*Progetto sperimentale per il trasporto ed il ricovero di emergenza neonatale*”) che gestisce sia i trasporti primari (dai punti nascita alle UU.OO. di Patologia Neonatale) che i trasporti interaziendali (dalle UU.OO. di Patologia Neonatale ad altri centri di III livello) secondo aree geografiche di influenza dei diversi centri di riferimento individuati

dalle vigenti norme regionali;

– che a fronte della suddetta organizzazione tutte le situazioni che richiedono il trasporto protetto neonatale in emergenza devono essere gestite facendo ricorso al proprio centro di riferimento che si farà carico di organizzare ed effettuare il trasporto;

– che la Fondazione MBBM si è resa disponibile a fornire le suddette prestazioni a mezzo delle proprie strutture e del proprio personale sotto il coordinamento e la responsabilità del Direttore della U.O. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Dott.ssa Maria Luisa Ventura (tel. 039-233.9190, e-mail l.ventura@asst-monza.it) in qualità di supervisore dell'esecuzione della convenzione in oggetto;

– che le Parti, come sopra rappresentate, concordano, allo scopo, di regolamentare i reciproci rapporti mediante la stipula della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La Fondazione MBBM assicura:

– il trasporto dei neonati già ricoverati in reparto oppure che vengono portati al Pronto Soccorso del P.O. Edoardo Bassini di Cinisello Balsamo (struttura privata di punto nascita) con un quadro clinico tale da richiedere il trasferimento presso una Terapia Intensiva Neonatale;

– il trasporto dei lattanti – di peso inferiore a sei chili – che, a giudizio del Pediatra di guardia e del Rianimatore di guardia, necessitano di ricovero in Reparto di Terapia Intensiva Neonatale e di monitoraggio intensivo o di supporto delle

funzioni cardio-respiratorie durante il trasporto;

– il trasporto dovrà essere effettuato da un Medico Neonatologo, coadiuvato da un infermiere specializzato;

– l'intervento dovrà essere richiesto da parte del Pediatra e del Rianimatore di guardia e autorizzato dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero (se in orario di servizio).

Art. 2 – Consistenza delle prestazioni

Il numero dei trasporti richiesti è di circa n. 5/anno. I predetti quantitativi sono indicati in via presuntiva e non impegnativa, essendo gli stessi legati alle necessità assistenziali del P.O. Edoardo Bassini, che non possono essere quantificate a priori.

Art. 3 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 1 luglio 2021 sino al 31 dicembre 2021.

Ciascuna della Parti ha la facoltà di recedere unilateralmente; il recesso è subordinato all'invio di idonea comunicazione tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 30 giorni.

Non è previsto il tacito rinnovo. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo formalizzato tra le Parti interessate.

Art. 4 – Compensi

L'ASST Nord Milano, a compenso delle prestazioni professionali erogate dalla Fondazione MBBM, riconoscerà i seguenti compensi: Euro 950,00 a trasporto.

Art. 5 – Rendicontazione – fatturazione

A cadenza trimestrale, la Fondazione MBBM emetterà fattura relativa alle prestazioni rese nell'ambito della presente convenzione.

Detta fattura dovrà descrivere analiticamente il numero e la tipologia dell'intervento e la tariffa applicata; tale descrizione potrà essere contenuta in un prospetto allegato

alla fattura stessa.

Le fatture verranno pagate, fatti salvi motivi ostativi, entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura stessa. In caso di ritardo nei pagamenti potranno essere applicati gli interessi nella misura del saggio legale.

Art. 6 – Assicurazioni

L'ASST Nord Milano dichiara che le attività prestate dai propri Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.

La Fondazione MBBM garantisce adeguata copertura assicurativa al personale medico dipendente individuato per l'espletamento delle prestazioni contro i rischi della responsabilità civile derivanti all'espletamento delle prestazioni stesse.

Art. 7 – Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto. Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data eventualmente concordata.

Art. 8 – Riservatezza – trattamento dati

Nell'ambito della presente convenzione, la Fondazione MBBM informa (Artt. 13 – 14 Regolamento EU 2016/679) che i dati personali dell'ASST Nord Milano saranno inseriti nella banca dati elettronica della Fondazione MBBM e trattati dal personale da quest'ultima nominati ed incaricati del trattamento, nonché a ciò formati nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE. I dati personali dell'ASST Nord Milano saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione della presente convenzione e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione della convenzione medesima; per questi dati l'ASST Nord

Milano potrà richiedere di effettuare consultazioni, modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazioni.

Con la sottoscrizione della presente convenzione ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento UE, viene accettata da parte della Fondazione MBBM la nomina a Responsabile esterno del trattamento, in relazione ai dati personali e sensibili la cui conoscenza risulta essere indispensabile per lo svolgimento delle obbligazioni oggetto di convenzione, e la cui Titolarità è dell'ASST Nord Milano. **Le Parti concordano di rinviare a specifico atto di nomina della Fondazione MBBM a Responsabile esterno del trattamento dei dati.**

Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento UE e dovrà attenersi per lo svolgimento del compito assegnatogli alle seguenti istruzioni:

- procedere al trattamento dei dati personali, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare ASST Nord Milano e avendo cura che ogni dato, elenco o banca dati cartacea e informatica venga trattato per i soli fini per i quali è destinato;
- redigere il Registro delle attività dei trattamenti nei modi e nei contenuti previsti dall'art. 30 del Regolamento UE 2016/679;
- individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali nell'ambito della propria struttura aziendale e fornire agli stessi le opportune istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali con l'obbligo legale di riservatezza;
- trattare i dati personali raccolti sia su supporti cartacei che informatici nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento UE in questione. Si ricorda, inoltre, che gli obblighi relativi alla riservatezza dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro e che la nomina a Responsabile cesserà automaticamente con il venir

meno del presente accordo convenzionale.

Art. 9 – Codice di comportamento e piano triennale per la trasparenza

In ottemperanza al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 risulta adottato da entrambe le Parti il Codice di Comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori delle Parti sono tenuti ad osservare. Le Parti danno atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità pubblicati nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti internet.

Le Parti si danno reciproca rassicurazione circa l'accettazione del relativo contenuto, impegnandosi altresì ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

Art. 10 – Pubblicazione, imposte e registrazione

La presente convenzione:

- è soggetta all'imposta di bollo, con onere a carico della ASST Nord Milano, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, la quale ha provveduto al versamento tramite mod. F23 di detta imposta;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art.10, comma 1, n.19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Art. 11 – Foro competente

Per eventuali controversie inerenti l'applicazione e/o l'interpretazione del presente contratto è competente il Foro di Monza.

Art. 12 – Disposizione finali

Le Parti convengono che, poiché il contenuto del presente contratto è stato interamente negoziato in ogni singola clausola, non trova applicazione l'art. 1342 del codice civile italiano.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

Milano, _____

per ASST Nord Milano

Il Direttore U.O.C. Affari Generali

su delega del Direttore Generale –

deliberazione n. 222 del 11.04.2019

(dott.ssa Silvia Liggeri)

per la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma - Onlus

Il Presidente

(Prof. Pier Mannuccio Mannucci)